

Pubblicato il 26/09/2022

Sent. n. 2459/2022

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 1264 del 2022, proposto da [omissis], rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe D'Amato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Castel San Lorenzo, Gamma Tributi S.r.l., non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

dell'ingiunzione di pagamento n. [omissis], avente per oggetto oneri concessori, sanzioni e interessi dovuti in relazione al rilascio delle concessioni edilizie n. [omissis].

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 1° settembre 2022 il dott. Olindo Di Popolo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Premesso che:

- col ricorso in epigrafe, [omissis] agiva per: -- l'annullamento, previa sospensione, dell'ingiunzione di pagamento n. [omissis] ed emessa ai sensi del r.d. n. 639/1910 dalla Gamma Tributi s.r.l. (in appresso G. T.), per conto del Comune di Castel San Lorenzo, nonché avente per oggetto la somma complessiva di € 13.176,52, dovuta a titolo di oneri concessori, sanzioni e interessi in relazione al rilascio delle concessioni edilizie n. [omissis]; -- l'accertamento dell'insussistenza dell'intero credito incorporato nella menzionata ingiunzione di pagamento n. [omissis] ovvero, in subordine, del credito anzidetto, limitatamente alla somma dovuta a titolo di sanzioni e interessi;

- a sostegno delle domande proposte, deduceva l'estinzione dell'intero credito vantato dall'amministrazione comunale per maturata prescrizione decennale, nonché, in subordine, la non debenza delle somme dovute a titolo di sanzioni e interessi per concorso di colpa della medesima amministrazione comunale nell'inadempimento addebitatogli e per maturata prescrizione quinquennale;

- il ricorso veniva chiamato all'udienza del 1° settembre 2022 per la trattazione dell'incidente cautelare;

- nell'udienza camerale emergeva che la causa era matura per la definizione immediata nel merito, essendo integro il contraddittorio, completa l'istruttoria e sussistendo gli altri presupposti di legge;

- le parti venivano sentite, oltre che sulla domanda cautelare, sulla possibilità di definizione del ricorso nel merito e su tutte le questioni di fatto e di diritto che la definizione nel merito pone;

Considerato che:

- l'obbligazione di pagamento degli oneri concessori ex art. 3 della l. n. 10/1977 (ora contributo ex art. ex art. 16 del d.p.r. n. 380/2001) – avente per oggetto una prestazione patrimoniale imposta ex lege (ma non tributaria) a titolo di compartecipazione del privato alla spesa pubblica occorrente alla realizzazione delle opere di urbanizzazione – soggiace, per ius receptum, all'ordinario termine di prescrizione decennale ex art. 2946 cod. civ., decorrente dal suo fatto costitutivo, ossia dal rilascio del titolo edilizio (cfr., ex multis, Cons. Stato, ad. plen., n. 12/2018; sez. IV, n. 2945/2014; n. 528/2017; n. 4123/2018; TAR Sicilia, Palermo, sez. II, n. 2978/2014; TAR Sardegna, Cagliari, sez. II, n. 187/2017; TAR Lombardia, Milano, sez. II, n. 284/2018; TAR Emilia Romagna, Bologna, sez. I, n. 164/2019; TAR Puglia, Lecce, sez. I, n. 31/2020);

- ciò posto, è predicabile, nella specie, la dedotta prescrizione decennale con riferimento alle spettanze dovute a titolo di contributo ex art. 3 della l. n. 10/1977 in relazione alle concessioni edilizie n. 26 e n. 27 del 19 marzo 1990, in quanto, a partire dalla data (19 marzo 1990) di rilascio di queste ultime e fino alla comunicazione delle richieste di pagamento prot. n. 3328 e n. 3329 del 21 agosto 2002, richiamate dalle successive note di sollecito prot. n. 2881 e n. 2885 del 21 agosto 2007 (ulteriormente reiterate con note del 23 dicembre 2016, prot. n. 4492 e 4493) risulta spirato, senza tempestivi atti interruttivi, il termine decennale di cui all'art. 2946 cod. civ.;

- di qui, dunque, l'illegittimità dell'ingiunzione di pagamento n. [omissis];

Ritenuto, quindi, che:

- stante la ravvisata fondatezza delle domande proposte in via principale, e restando assorbita quella subordinata, il ricorso in epigrafe va accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato ed accertamento negativo del credito con esso fatto valere nei confronti del D.;

- appare equo dichiarare irripetibili le spese di lite nei confronti delle non costituite parti intimato;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato ed accerta l'insussistenza del credito con esso fatto valere nei confronti del proponente.

Spese irripetibili.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 1° settembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Nicola Durante, Presidente

Olindo Di Popolo, Consigliere, Estensore

Gaetana Marena, Referendario

L'ESTENSORE

Olindo Di Popolo

IL PRESIDENTE

Nicola Durante

IL SEGRETARIO